

## SUSSIDI DEI PAESI TERZI ALLE IMPRESE

### Proposta di Regolamento della Commissione europea relativa alle sovvenzioni estere che provocano distorsioni nel mercato interno

Il 5 maggio u.s, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento su un nuovo strumento che affronta la questione dei potenziali effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni estere nel mercato unico. La proposta legislativa fa seguito all'adozione del Libro bianco nel giugno 2020 e alla successiva consultazione pubblica. Il suo obiettivo è garantire la parità di condizioni nel mercato (*level playing field*) colmando il vuoto normativo a causa del quale attualmente le sovvenzioni concesse dai governi dei paesi terzi non vengono in larga misura controllate, mentre le sovvenzioni concesse dagli Stati membri sono soggette a controlli rigorosi.

Tali sovvenzioni estere possono assumere forme diverse, come prestiti a tasso zero o altre garanzie statali illimitate nel contesto di finanziamenti sottocosto, accordi a imposizione zero o sovvenzioni finanziarie dirette.

#### Ambito di applicazione

Ai sensi del regolamento proposto, la Commissione avrà il potere di controllare i contributi finanziari concessi dalle autorità pubbliche di un paese terzo che vanno a vantaggio delle imprese che svolgono un'attività economica nell'UE e, se del caso, di porvi rimedio.

Il regolamento propone l'introduzione di **tre strumenti**, di cui due basati sulla notifica e uno strumento generale di controllo del mercato:

- uno strumento basato sulla notifica per controllare le **concentrazioni** che comportano un contributo finanziario da parte di un governo non UE, in cui il fatturato UE della società da acquisire (o di almeno una delle parti partecipanti alla fusione) è pari o superiore a 500 milioni di euro e il contributo finanziario estero è di almeno 50 milioni di euro;
- uno strumento basato sulla notifica per controllare le **offerte nel quadro di appalti pubblici** che comportano un contributo finanziario da parte di un governo non UE, se il valore stimato dell'appalto è pari o superiore a **250 milioni** di euro;
- uno strumento per controllare **tutte le altre situazioni di mercato**, le concentrazioni minori e le procedure di appalto pubblico in cui la Commissione può agire di propria iniziativa (*ex officio*) o richiedere notifiche *ad hoc*.

Per quanto riguarda i due strumenti basati sulla notifica, l'acquirente o l'offerente dovrà notificare ex ante qualsiasi contributo finanziario ricevuto da un governo non UE in relazione a concentrazioni o appalti pubblici conformi alle soglie di cui sopra. In attesa dell'esame da parte della Commissione, la concentrazione in questione non può essere portata a termine e l'appalto non può essere aggiudicato all'offerente oggetto dell'indagine. Vengono stabiliti termini vincolanti per la decisione della Commissione.

Ai sensi del regolamento proposto, se un'impresa non rispetta l'obbligo di notificare una concentrazione oggetto di sovvenzione o un contributo finanziario nel quadro di un appalto conformi alle soglie previste, la Commissione può infliggere **ammende** e riesaminare l'operazione come se fosse stata notificata.

Lo **strumento generale di controllo** del mercato consentirà alla Commissione di esaminare altre tipologie di situazioni, come gli investimenti in nuovi settori o le concentrazioni e gli **appalti al di sotto delle soglie indicate** quando sospetta la presenza di una sovvenzione estera. In questi casi, la Commissione potrà avviare controlli di propria iniziativa (*ex officio*) e potrà richiedere notifiche ad hoc.

L'applicazione del regolamento spetterà esclusivamente alla Commissione, per garantirne l'applicazione uniforme in tutta l'UE.

Se dovesse accertare l'esistenza di una sovvenzione estera distortiva, la Commissione valuterà, ove giustificato, i possibili effetti positivi della sovvenzione estera e l'equilibrio tra tali effetti e quelli derivanti dalla distorsione.

Se gli effetti negativi superano quelli positivi, la Commissione avrà facoltà di imporre misure di riparazione o di accettare impegni che pongano rimedio alla distorsione da parte delle imprese interessate.

### **Elementi specifici agli appalti pubblici**

La valutazione dell'esistenza di una distorsione del mercato interno e del fatto che un'offerta sia indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione è **limitata alla procedura di appalto pubblico in questione**.

Come detto, sono coperte le offerte nelle gare d'appalto pubbliche con un valore del contratto superiore a **250 milioni di euro**. Nella valutazione si tiene conto solo delle **sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti** la notifica.

Per tutte le gare d'appalto che raggiungono le soglie, gli offerenti devono **notificare all'autorità aggiudicatrice le sovvenzioni estere pertinenti che hanno ricevuto o confermare in una dichiarazione che non ne hanno ricevute**. Le imprese che non presentano tali informazioni o dichiarazioni non si aggiudicano il contratto.

Queste **informazioni devono essere presentate insieme all'offerta e l'autorità contraente deve condividerle immediatamente con la Commissione**.

L'**obbligo di notifica** si estende agli **operatori economici**, ai **gruppi di operatori economici**, ai **subappaltatori principali** e ai **fornitori principali**. Un subappaltatore o un fornitore è considerato principale quando la sua partecipazione garantisce elementi chiave dell'esecuzione dell'appalto e in ogni caso quando la quota economica del suo contributo supera il **30% del valore stimato dell'appalto**.

In caso di sospetto, la Commissione **può** richiedere la notifica delle sovvenzioni estere ricevute da un offerente anche nelle procedure di **appalto sotto soglia**.

La Commissione **può** effettuare un **esame preliminare entro 60 giorni** dal ricevimento della notifica. Entro questo termine, deve decidere se avviare un'**indagine approfondita**, che **deve essere conclusa entro 200 giorni** lavorativi dal ricevimento della notifica.

Se, dopo l'indagine approfondita, la Commissione constata che l'impresa beneficia di una sovvenzione estera che distorce il mercato interno e se l'impresa interessata propone impegni che eliminano totalmente ed effettivamente la distorsione sul mercato interno, essa adotta una

decisione per porre rimedio in modo completo ed efficace alla distorsione, e per rendere tali impegni vincolanti per l'impresa ("**decisione con impegni**").

Se l'impresa interessata non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni non siano né adeguati né sufficienti per eliminare completamente ed efficacemente la distorsione, essa adotta una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa interessata ("**decisione di divieto di aggiudicazione dell'appalto**").

Se la Commissione non constata che un'impresa beneficia di una sovvenzione estera che falsa il mercato interno, essa adotta una "**decisione di assenza di obiezioni**" (la valutazione preliminare esposta nella sua decisione di avviare l'indagine approfondita non è confermata; oppure una distorsione sul mercato interno è controbilanciata da effetti positivi).

Nel frattempo, le valutazioni delle offerte possono continuare, ma **il contratto non può essere assegnato prima che la Commissione prenda una decisione o che il termine sia scaduto**. Se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare che un'altra impresa ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto può essere aggiudicato prima.

### **Prossime tappe**

Il Parlamento europeo e gli Stati membri discuteranno ora la proposta della Commissione nel contesto della procedura legislativa ordinaria in vista dell'adozione di un testo definitivo del regolamento.

Per otto settimane sarà possibile inviare [osservazioni](#) sulla proposta.

Una volta adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l'UE.

7 maggio 2021